



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 0835.585.711 FAX. 0835.581.208
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNE.PISTICCI.MT.IT

Settore II: Servizio Scuola

Asilo “un nido per crescere”



Regolamento di istituzione e funzionamento

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 10 del 1à marzo 2011, modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 32 del 9 ottobre 2023

Indice:

Articolo 1: Istituzione.....	3
Articolo 2: Finalità	3
Articolo 3: Ricettività.....	4
Articolo 4: orari di funzionamento	4
Articolo 5: Criteri di ammissione	4
Articolo 6: Forme di partecipazione dei genitori.....	6
Articolo 7: Personale	7
Articolo 8: Coordinatore.....	7
Articolo 9: Tutela della salute	8
Articolo 10: Regime alimentare	8
Articolo 11: Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione	9
Articolo 12: Inserimento; carta dei servizi.....	10
Articolo 13: Accesso al nido e diritto alla riservatezza	10
Articolo 14: Entrata in vigore.....	10
Articolo 15: Norme transitorie	11
Articolo 16: Norme di rinvio.....	11

Articolo 1: Istituzione

1. E' istituito a cura dell'Amministrazione Comunale, il servizio di Asilo Nido per bambini, di età compresa tra 6 mesi e 36 mesi, divisi in lattanti, divezzi e semidivezzi.
2. L'asilo è denominato "un nido per crescere".
3. L'Amministrazione Comunale assicura direttamente i servizi necessari per il funzionamento dell'asilo nido, ovvero attraverso l'affidamento della gestione ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici o in coprogettazione ai sensi del vigente Codice del Terzo Settore.
4. Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.

Articolo 2: Finalità

1. L'asilo "un nido per crescere" è un servizio socio-educativo e ludico-educativo per la prima infanzia, la cui finalità è di offrire ai bambini una pluralità di esperienze volte a promuovere i processi di educazione, di socializzazione e di apprendimento, in un contesto di vita attento alla valorizzazione delle diversità individuali.
2. La collaborazione con le famiglie è per il nido un valore fondante nel percorso di crescita socio-educativa dei bambini perché presuppone e riconosce il loro ruolo primario e determinante nella responsabilità dell'educazione dei figli; è un impegno reciproco che, rispetto al bambino, risponde al suo bisogno di continuità nell'esperienza di crescita e di coerenza nelle risposte degli adulti interlocutori.
3. Il servizio, in un rapporto di scambio e di integrazione con le altre agenzie educative, sociali e sanitarie del territorio, si prefigge di:
 - offrire opportunità educative adeguate alle esigenze di crescita dei bambini, valorizzando l'espressione delle diversità individuali;
 - svolgere azioni di prevenzione e di intervento precoce sulle condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
 - favorire la continuità degli interventi educativi affiancando le famiglie e raccordandosi con la Scuola dell'Infanzia attraverso progetti che consentono l'attivazione di dinamiche relazionali tra adulti ed esperienze significative per i bambini;

- esercitare nel territorio funzioni di sensibilizzazione in merito alle tematiche educative della prima infanzia e di supporto formativo al ruolo genitoriale;
- facilitare l'accesso delle donne al lavoro e ad entrambi i genitori l'esercizio del diritto al lavoro, in un'ottica di pari opportunità tesa a favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi di cura.

Articolo 3: Ricettività

1. La ricettività dell'asilo "un nido per crescere" è di nr. 20 posti, di cui nr. 4 lattanti e nr. 16 divezzi e semidivezzi.
2. Le attività del nido saranno articolate in gruppo secondo quanto previsto dal progetto socio-educativo di gestione.

Articolo 4: orari di funzionamento

1. L'asilo "un nido per crescere" è aperto di norma dal 1° settembre a 31 luglio, nei giorni feriali escluso il sabato e le altre festività previste dal calendario dell'anno educativo predisposto dalla Regione.
2. Il nido funziona per 8 ore giornaliere nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 7,30 e le ore 18,30.
3. Prima e dopo l'orario di funzionamento del nido, nonché nelle giornate di sabato, domenica ed altri festivi, la struttura potrà essere utilizzata per attività di Baby Parking o per altre attività socio-educative e ludico-educative riservate, comunque, ad utenti della fascia d'età da 6 a 36 mesi.
4. I genitori devono ritirare direttamente i bambini dal nido. Possono delegare formalmente per iscritto una persona di loro fiducia che abbia compiuto almeno 15 anni. La delega scritta deve essere consegnata, corredata dai documenti di riconoscimento, al Coordinatore della struttura socio-educativa.
5. Nelle famiglie con genitori non conviventi, separati o divorziati, le modalità di ritiro dei bambini dal nido devono essere preventivamente concordate con il Coordinatore della struttura, sulla base degli accordi tra i genitori, ovvero sulle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 5: Criteri di ammissione

1. Le domande di ammissione possono essere presentate, previa pubblicazione di

specifico avviso pubblico, dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno. L'avviso pubblico conterrà il numero dei posti disponibili ed i termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione.

2. Gli inserimenti di nuovi bambini utenti saranno effettuati a partire dal 1° settembre di ciascun anno.
3. L'ammissione all'asilo "un nido per crescere" avverrà, in seguito alla presentazione delle domande di cui al precedente comma 1°, mediante graduatoria formulata dal Responsabile del Servizio Scuola del Comune, secondo i punteggi acquisiti sui seguenti criteri:

Condizioni lavorative

<i>Criteri</i>	<i>Punti</i>
entrambi i genitori lavoratori dipendenti con contratto di lavoro full time, anche a tempo determinato non inferiore a mesi 6	10
un genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro full time, anche a tempo determinato non inferiore a mesi 6 e l'altro genitore lavoratore autonomo	8
un genitore lavoratore dipendente con contratto di lavoro part time, anche a tempo determinato non inferiore a mesi 6 e l'altro genitore lavoratore autonomo	5
entrambi i genitori lavoratori autonomi	6
uno o entrambi i genitori lavoratori dipendenti con contratto part time, anche a tempo determinato non inferiore a mesi 6	4

Condizioni nucleo familiare

<i>Criteri</i>	<i>Punti</i>
madre in gravidanza	4
presenza di un solo genitore nel nucleo familiare	8
invalidità di un componente del nucleo familiare, riconosciuta superiore al 50%	5
nucleo familiare monoreddito	2
nucleo familiare con presenza di altri figli minori: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni figlio fino a 3 anni di età: • per ogni figlio fino da 4 a 6 anni di età • per ogni figlio fino da 7 ad 10 anni di età 	4 3 2

• per ogni figlio fino da 11 a 15 anni di età	1
---	---

Residenza nucleo familiare

Criteria	Punti
nel Comune di Pisticci	8
in altri Comuni	2

4. Il Responsabile del Servizio Scuola del Comune darà formale comunicazione di ammissione al nido ai genitori richiedenti. La comunicazione sarà effettuata mediante AppIO.
5. I bambini già iscritti nell'anno educativo precedente saranno iscritti d'ufficio all'anno educativo successivo a condizione che il nucleo familiare mantenga i requisiti di ammissioni dell'anno precedente, salvo diversa decisione da parte dei genitori.
6. A parità di punteggio, avrà la precedenza nell'ammissione al nido il bambino il cui nucleo familiare presenta un minore valore I.S.E.E.
7. A parità anche del parametro di cui al precedente comma 6°, l'ammissione avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Nel corso dell'anno educativo potranno essere accolte ulteriori domande di ammissione solo in presenza di posti disponibili.
9. I dati forniti nella domanda di iscrizione saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy.
10. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge nr. 104/1992, il nido può accogliere minori con disabilità.
11. Per l'ammissione dei minori di cui al precedente comma 10° dovrà essere redatto ed implementato il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), qualora richiesto dalla specificità della disabilità.
12. Il numero dei minori con disabilità ammessi al nido sarà stabilito ogni anno in base alle disponibilità finanziarie del Comune.

Articolo 6: Forme di partecipazione dei genitori

1. Conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. nr. 297/1994 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle*

scuole di ogni ordine e grado) i genitori dei bambini iscritti all'asilo "un nido per crescere" hanno il diritto di riunirsi in assemblea.

2. L'assemblea dei genitori ha lo scopo di promuovere e favorire la partecipazione delle famiglie all'attività del nido, secondo le finalità di cui al precedente articolo 2.
3. L'assemblea dei genitori è convocata dal coordinatore del nido almeno tre volte per ogni anno educativo.
4. All'assemblea dei genitori possono partecipare, qualora espressamente invitati, il Sindaco, l'assessore all'Istruzione ed il Responsabile del Servizio Scuola del Comune, per questioni afferenti le specifiche competenze dell'Ente.
5. La prima convocazione dell'assemblea dei genitori dovrà avvenire entro il mese di settembre con il fine di rappresentare il progetto socio-educativo, le attività previste nell'implementazione dello stesso progetto socio-educativo, nonché le modalità di funzionamento del servizio.
6. Altre forme di partecipazione dei genitori sono gli open day organizzati periodicamente, secondo quando sarà previsto nel progetto socio-educativo.

Articolo 7: Personale

1. Il personale educativo dell'asilo "un nido per crescere" sarà composto secondo le disposizioni di cui al manuale regionale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative, approvato con deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata nr. 194 del 9 marzo 2017, ovvero di ogni altra norma o disposizione vigente in materia.

Articolo 8: Coordinatore

1. La funzione di Coordinatore è definita dalle disposizioni di cui al *manuale regionale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative*, approvato con deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata nr. 194 del 9 marzo 2017, ovvero di ogni altra norma o disposizione vigente in materia.
2. Il Coordinatore svolge, altresì, funzioni di coordinamento tra l'equipe di educatori ed il Servizio Scuola del Comune.

Articolo 9: Tutela della salute

1. Per l'ammissione dei minori al nido le famiglie devono aver adempiuto alle prescrizioni sanitarie in materia di vaccini, nonché ogni altra prescrizione disposta in materia dall'Azienda Sanitaria.
2. Qualora, durante la permanenza al nido, il minore presenti uno stato di malessere, gli educatori sono tenuti ad informare le famiglie affinché provvedano a ritirare il minore dalla struttura e gli prestino le cure necessarie.
3. Nel caso in cui i genitori o le persone delegate al ritiro non siano rintracciabili, il personale del nido, in considerazione della gravità del caso, provvederà a far intervenire il servizio di 118. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura.
4. I minori che abbiano necessità di portare, durante le ore di frequenza, ingessature, tutori rigidi o altri ausili terapeutici, potranno essere accolti, purché non sussistano controindicazioni rispetto alle attività normalmente svolte al nido, attestate dal pediatra di libera scelta. Oltre alla certificazione del pediatra i genitori devono sollevare il personale da ogni responsabilità nel caso in cui il minore, durante l'attività, crei o riceva un danno all'ausilio utilizzato o peggiori la sua situazione.
5. Il personale del nido non è autorizzato a somministrare medicinali di nessun genere, eccezion fatta per medicinali salvavita. In quest'ultimo caso la famiglia deve presentare un certificato medico che ne documenti l'effettiva necessità, le indicazioni sul farmaco, la posologia, le modalità di somministrazione. Gli educatori devono essere autorizzati dai genitori e formati in merito. In tali casi è richiesto un formale esonero di responsabilità a favore degli educatori e del Comune per la somministrazione di farmaci ai minori.
6. I bambini dimessi dal nido con febbre, diarrea persistente, congiuntivite o sospette forme infettive, potranno rientrare solo a guarigione avvenuta. In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, compresi il sabato e la domenica, per la riammissione è necessario esibire il certificato medico. In caso di assenza per motivi familiari, preventivamente giustificata agli educatori, non verrà richiesto il certificato medico per la riammissione.

Articolo 10: Regime alimentare

1. I bambini ammessi al nido devono seguire una dieta adeguata alla loro età. A

tal fine il Servizio Scuola del Comune, ovvero il soggetto gestore in caso di affidamento, commissiona ad un nutrizionista la redazione del menu giornaliero e per tutto l'anno educativo, corredato dalle relative tabelle dietetiche.

2. Il menu, unitamente alle tabelle dietetiche deve essere vistato dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Sanitaria.
3. In caso di allergie o intolleranze alimentari del minore, i genitori sono tenuti a presentare adeguata certificazione medico specialistica. Per questi minori sarà redatto un menu che tenga conto delle allergie ed intolleranze alimentari.
4. Per i minori che presentano indisposizioni temporanee, i genitori possono richiedere una dieta in bianco, senza certificato medico, per un periodo non superiore a 5 giorni.

Articolo 11: Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione

1. Le famiglie sono tenute a contribuire alla copertura dei costi del servizio in base ad un sistema tariffario definito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base all'I.S.E.E. del nucleo familiare. La stessa deliberazione di Giunta Comunale potrà prevedere riduzioni della retta ed agevolazioni.
2. Le famiglie dei minori ammessi al nido sono tenute ad effettuare il pagamento della retta del primo mese entro e non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione, mediante l'AppIO, dell'ammissione da parte del Servizio Scuola del Comune.
3. Le tariffe relative ai mesi successivi al primo, dovranno essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese.
4. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante PagoPA.
5. Il mancato o l'irregolare versamento delle rette nei termini di cui ai precedenti commi 2° e 3°, comporta, previa diffida, l'esclusione del minore dal nido.
6. Le tariffe sono mensili e dovranno essere corrisposte anche in caso di assenze prolungate da parte dei minori. Si procederà ad una riduzione della tariffa mensile solo in caso di assenza per malattia ed in tal caso lo scomputo sarà calcolato proporzionalmente ai giorni di assenza per malattia nel corso del mese di riferimento.

Articolo 12: Inserimento; carta dei servizi

1. L'ingresso del minore nel nuovo ambiente costituito dal nido è agevolato da un periodo di inserimento.
2. Il progetto socio-educativo, redatto annualmente, dovrà prevedere modalità e termini del percorso di inserimento dei minori al nido con la presenza dei genitori, nonché le attività ludico-didattiche che saranno implementate durante l'anno educativo.
3. Dovrà, altresì essere redatta la carta dei servizi del nido al fine di prevedere l'informativa ai genitori delle modalità e termini di erogazione del servizio di asilo nido e di altri eventuali servizi organizzati secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 5.
4. La stessa carta dei servizi dovrà disciplinare:
 - le modalità di accesso alla struttura dei genitori e/o loro delegati;
 - l'abbigliamento dei bambini frequentanti il nido;
 - l'accompagnamento dei bambini in caso di visite ludico-didattiche;
 - le modalità di partecipazione dei genitori e/o delegati ed altri parenti in caso di festeggiamenti per ricorrenze riconosciute (ad es. Natale, Pasqua, Festa del papà o della mamma).

Articolo 13: Accesso al nido e diritto alla riservatezza

1. E' fatto divieto di accedere agli spazi del nido a qualsiasi persona estranea all'Amministrazione Comunale. Le eventuali persone estranee, all'uopo autorizzate dal Responsabile del Servizio Scuola, dovranno avere comportamenti idonei all'ambiente.
2. Sono autorizzate, in quanto non violano la privacy, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le iniziative dell'asilo nido, se destinate a fini personali o ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
3. Deve invece essere preventivamente ottenuto il consenso dei genitori dei bambini presenti in fotografie o in video acquisiti allo scopo di pubblicazione in rete, su social network o comunque di diffusione.

Articolo 14: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di

Consiglio Comunale di approvazione e trova applicazione a partire dall'anno educativo 2023 / 2024.

Articolo 15: Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la data ultima per le iscrizioni dei minori al nido è fissata per il 5 novembre 2023.

Articolo 16: Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed amministrative vigenti in materia.